



REGOLAMENTO D'ISTITUTO A.S. 2022-2023

Premessa

Ogni gruppo di persone che lavora insieme, per funzionare correttamente, ha bisogno di norme chiare e precise, che tutti i suoi membri devono conoscere ed accettare. In particolar modo in una comunità scolastica è importante che la correttezza o meno di un comportamento non sia stabilita sulla base del giudizio dei singoli docenti, ma sia definita da regole chiare e condivise, alle quali il comportamento di tutti dovrà attenersi.

Art. 1 – Orari e lezioni

Il Liceo apre alle ore 7.45. La prima campanella suona alle ore 7.55, la seconda alle ore 8.00. Le lezioni iniziano alle ore 8.00 e terminano alle ore 14.00, salvo prolungamento dell'orario per particolari esigenze didattiche. Eventuale richiesta di deroga quotidiana all'orario di ingresso e di uscita al termine delle lezioni, esclusivamente per ragioni di trasporto, deve essere presentata e motivata al Coordinatore delle attività didattiche tramite comunicazione scritta delle famiglie. Il primo intervallo avviene dalle ore 9.55 alle 10.05, il secondo intervallo dalle ore 11.55 alle 12.05. Eventuali attività didattiche, doposcuola o corsi extracurricolari possono svolgersi in orario pomeridiano, di norma dalle 15.00 e/o il sabato dalle 9.00 alle 13.00. La frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla scuola è obbligatoria, salvo esonero scritto da parte della famiglia.

Art. 2 – Osservanza orari

Non sono consentite entrate ritardate e/o uscite anticipate se non autorizzate per iscritto o eventualmente confermate telefonicamente da un familiare. L'ingresso in ritardo di oltre 5 minuti, dopo le ore 8.10, se non giustificato da un familiare, può comportare – a discrezione del Coordinatore delle attività didattiche - la non ammissione alla lezione della prima ora; gli studenti ritardatari rimarranno a scuola in attesa di entrare in classe l'ora successiva.



Le entrate posticipate oltre le ore 10.00 devono essere giustificate con adeguata documentazione da parte delle famiglie. In caso contrario, la Presidenza si riserverà di ammettere o meno l'allievo in classe.

Le entrate/uscite ritardate/anticipate, che non rientrano nelle deroghe stabilite dal Collegio Docenti, vengono conteggiate per la determinazione del limite massimo di ore di assenze concesse, ai fini della validità dell'a.s. (DPR 122/09, art. 14 c. 7).

Per quanto riguarda le lezioni di Educazione fisica, si sottolinea che la presenza è obbligatoria anche nei casi in cui l'allievo non possa svolgere attività motoria o abbia ottenuto l'esonero per motivi di salute. Il coordinatore di classe, in caso di ritardi reiterati da parte di un allievo, telefonerà alla famiglia del medesimo. L'inosservanza ripetuta degli orari scolastici influirà negativamente sul voto di condotta, nonché eventualmente sulla valutazione finale e sull'attribuzione del credito scolastico.

Art. 3 – Disposizioni in materia di uscita dei minori di 18 anni dai locali scolastici.

L'orario delle lezioni, come già menzionato, è dalle ore 08.00 alle ore 14.00, per un'eventuale uscita anticipata è richiesta la presenza di un genitore, o suo delegato, senza alcuna possibilità di deroga.

Art. 4 – Assenze

Premesso che l'introduzione del registro elettronico consentirà alle famiglie di monitorare quotidianamente la situazione in essere, la scuola darà comunicazione del numero di ore di assenza totalizzate dallo studente in occasione della consegna della pagella del primo quadrimestre. Qualora allo scrutinio del primo quadrimestre il numero di ore di assenza totalizzate risulti superiore al 50% del monte ore consentito ai fini della validità dell'anno scolastico, la scuola effettuerà un monitoraggio costante, dandone frequente comunicazione alla famiglia.

Le assenze vengono rilevate quotidianamente dagli insegnanti e comunicate ai genitori tramite SMS dalla Segreteria. In caso di assenza prolungata, le famiglie verranno contattate anche telefonicamente dalla Segreteria o dal coordinatore di classe. La partecipazione alle visite di studio,



i viaggi d'istruzione vengono considerati parte dell'attività didattica e non comportano, quindi, conteggio delle assenze.

Altresì, ricordiamo che La normativa relativa alla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni (Artt. 2 e 14 DPR 122/2009), prevede la seguente disposizione:

"...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, **è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**".

Art. 5 – Norme di comportamento

È severamente vietato fumare in **tutti** i locali della scuola, comprese le scale antincendio, in ottemperanza alla normativa vigente.

Tutti gli studenti sono tenuti a comportarsi educatamente nei confronti dei compagni e di tutto il personale docente e non docente del Liceo.

Tutti sono tenuti a un abbigliamento consono al luogo di studio e di lavoro.

Gli studenti che posseggano un telefono cellulare o smartphone sono tenuti a disattivarli durante le ore di lezione e/o a depositarli nell'apposito contenitore; qualora non venga rispettata la suddetta norma, essi potranno essere requisiti e consegnati in Presidenza, per essere poi restituiti al termine delle lezioni. (Per le specificità del caso si rimanda al punto n. 9 del presente Regolamento relativo alle norme, divieti e sanzioni per l'uso dei cellulari a scuola). È inoltre severamente vietato l'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione delle classi (PC, LIM e SMART TV) in assenza di un docente. In caso di danneggiamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, degli strumenti di laboratorio e delle suppellettili in dotazione alla classe, i costi delle riparazioni saranno a carico del responsabile.

Non è consentito, durante l'intero ciclo di lezioni, inclusi gli intervalli, uscire - anche solo temporaneamente - dai locali dell'Istituto. L'inosservanza di tale divieto può comportare la sospensione dello studente dalle lezioni.

L'uscita dall'aula durante le ore di lezione di norma non è consentita. Potrà essere autorizzata in casi eccezionali soltanto ad un alunno per volta e a discrezione dell'insegnante.

È fatto divieto agli allievi di consumare cibi e bevande in classe, fatta eccezione per l'acqua minerale.



Gli allievi dovranno evitare di disturbare il lavoro di docenti e compagni.

Nel breve intervallo per il cambio dell'insegnante gli allievi non devono uscire dalle aule. Alla fine degli intervalli gli studenti e gli insegnanti devono recarsi immediatamente in aula.

Quando la classe abbandona l'aula per recarsi in palestra, gli studenti sono pregati di non lasciare in classe oggetti di valore o personali; l'Istituto, infatti, non può risponderne.

Gli allievi avranno cura, al termine delle lezioni, di lasciare l'aula pulita ed ordinata e di non arrecare danni a persone o cose all'interno della scuola.

L'affissione di manifesti, locandine, inviti, ecc. in aula o nelle bacheche è soggetta ad autorizzazione della Presidenza. Nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per pubblicazioni non autorizzate e comunque, lesive dell'immagine della scuola e della dignità dei compagni e degli operatori scolastici, è previsto il deferimento alle autorità competenti.

*** Si segnala che l'uso della palestra e del laboratorio di scienze, affittati in convenzione con le scuole sul territorio, non saranno utilizzati nell'A.S. 2022-23, poiché la situazione di emergenza sanitaria non è ancora cessata e la promiscuità degli ambienti renderebbe precarie le situazioni igienico-sanitarie, oltre al possibile mancato rispetto delle norme sul distanziamento e la sanificazione.**

L'inosservanza delle regole di cui sopra, oltre a ricadere sul voto di condotta e sul credito scolastico, prevede, anche secondo la gravità dell'infrazione, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- dichiarazione di biasimo orale da parte del docente per trasgressioni di lieve entità;
- segnalazione della trasgressione sul registro di classe e comunicazione ufficiale alla famiglia;
- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica in caso di mancanze gravi, quali: eccessivo numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro di classe, violazione del divieto di fumare, reiterato uso del cellulare durante le lezioni, uscite dall'aula senza esplicito permesso o contro la volontà dell'insegnate, falsificazione di valutazioni, ed ogni altro comportamento scorretto o di indisciplina anche non espressamente descritto;
- l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere, inoltre, disposto quando siano commessi reati e vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la



durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

- applicazione delle disposizioni di Legge per l'inosservanza del divieto di fumare e per l'utilizzo di dispositivi per pubblicazioni non autorizzate e, comunque, lesive dell'immagine della scuola e della dignità dei compagni e degli operatori scolastici.

Organo competente all'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica è il Consiglio di Classe presieduto dal Coordinatore delle Attività Didattiche.

Art. 6 – Norme di sicurezza

Si ribadisce quanto già indicato nell' art 4: È SEVERAMENTE VIETATO, A TUTTI GLI ALLIEVI E PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE, FUMARE IN TUTTI I LOCALI DEL LICEO, COMPRESI ATRIO, SCALONE, CORTILE E SCALE ANTINCENDIO (Si rimanda al punto n. 10 del presente Regolamento relativo alle misure disciplinari in violazione del divieto di fumo). Gli studenti sono tenuti alla osservanza delle norme d'uso delle attrezzature in dotazione nei laboratori o nelle aule. Tutti sono tenuti a segnalare immediatamente al personale addetto eventuali deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza. Nel corso delle esercitazioni di prova di evacuazione gli studenti e i docenti devono rigorosamente attenersi alle disposizioni riportate nelle aule ed alle indicazioni del responsabile antincendio.

Art. 7 – Comunicazioni e Rapporti scuola-famiglia

Premesso che l'introduzione del registro elettronico consentirà di migliorare la qualità della comunicazione scuola-famiglia sotto ogni punto di vista, la scuola invita le famiglie per colloqui ed incontri con gli insegnanti della classe almeno una volta all'anno: per la consegna della pagella del primo quadrimestre. A tali incontri sono invitati a partecipare anche gli allievi. La comunicazione delle date e degli orari degli incontri viene inoltrata alle famiglie a mezzo mail, e pubblicata sul sito della scuola. Al fine di offrire maggiore flessibilità e disponibilità al dialogo con le famiglie, la scuola



non regola orari fissi di ricevimento parenti. Su richiesta telefonica dei genitori, la segreteria didattica fisserà appuntamenti individuali.

Tale regolamento è valido anche per gli studenti maggiorenni.

Art. 8. Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)

La didattica digitale integrata (DDI), intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola.

La progettazione della didattica in modalità digitale terrà conto del contesto e assicurerà la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.

Modalità di erogazione della DDI

La didattica integrata sarà erogata solo nei seguenti casi:

1. studentesse o studenti che per validi motivi di salute, opportunamente certificati, siano impossibilitati ad avere una frequenza regolare e/o continuativa a scuola;
2. **studentesse o studenti fragili** (per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19). Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.);
3. studentesse o **studenti atleti** che per impegni sportivi, allenamenti o gare, fuori dal territorio sono impossibilitati a presenziare;
4. studenti che, nel caso siano **sottoposti a quarantena**, non potranno frequentare in presenza;

Qualora si verificassero le situazioni sopra elencate, gli studenti interessati, potranno seguire in sincrono le lezioni svolte in aula dal docente nel rispetto della normativa sulla Privacy. La presenza



alla lezione in sincrono sarà regolarmente registrata sul registro elettronico Spaggiari come “Presente a distanza”, così come previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida sulla DDI del MIUR.

Gli strumenti da utilizzare

Verrà utilizzata GOOGLE CLASS ROOM poiché è una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza.

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico (SPAGGIARI), così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenterà lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza.

Il Collegio Docenti

volontariamente riunitosi in data 06/09/2022, su invito del DS, per discutere in merito alla didattica a distanza, in particolare in merito alla valorizzazione della stessa ed alla definizione di adeguati strumenti di osservazione e di valutazione, ha deliberato quanto segue:

Obiettivi delle attività di didattica a distanza:

- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione, in modalità sincrona e asincrona, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;
- utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;
- monitorare le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza da parte degli Studenti e intervenire con azioni volte a motivare e coinvolgere con attività interattive;
- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente;



- privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l'impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento;
- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli Studenti che possono emergere nelle attività di didattica a distanza;
- dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati;
- accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web, abituandosi a documentarne sistematicamente l'utilizzo con la pratica delle citazioni;
- rilevare nella didattica a distanza il metodo e l'organizzazione del lavoro degli Studenti, oltre alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito;
- utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di costruzione del sapere di ogni Studente;
- garantire alle Famiglie l'informazione sull'evoluzione del processo di apprendimento nella didattica a distanza.

Modalità di osservazione e valutazione (solo in caso di nuovo lockdown) di DAD erogata a tutti gli studenti su indicazioni Ministeriali.

- Le presenze degli alunni alle attività sincrone saranno segnalate, ai fini della valutazione della partecipazione alle attività di didattica a distanza, al coordinatore didattico;
- Le proposte didattiche dovranno prevedere un riscontro tempestivo da parte degli Studenti e un feed back adeguato da parte dei Docenti, con annotazioni periodiche sul registro elettronico e con puntuale coinvolgimento delle famiglie in caso di mancata, scarsa o poco produttiva partecipazione da parte dello studente;
- Le attività svolte saranno sempre annotate sul registro elettronico, per informare le Famiglie e per favorire il monitoraggio degli alunni e delle attività stesse;
- I docenti inseriranno sul registro elettronico, la valutazione formativa basata anche sull'impegno e sulla partecipazione attiva riferite allo svolgimento delle consegne date;



- In aggiunta alle suddette consegne saranno somministrate agli studenti delle prove di verifica strutturate nelle diverse tipologie ritenute opportune dal Docente, che hanno valenza formativa e si svolgeranno in tutte le discipline, almeno una volta al mese. Le prove possono riguardare, altresì, la produzione, anche multimediale, di un lavoro relativo agli argomenti trattati nelle lezioni a distanza e verranno valutate con l'attribuzione di un punteggio, secondo i criteri di valutazione dipartimentali, da riportare sul registro elettronico. Il docente, sulla base dei risultati riscontrati, darà le opportune indicazioni di miglioramento valorizzando le attività svolte dagli Studenti più impegnati e motivati;

-Le suddette note valutative, nonché la valutazione finale, in ragione della peculiare condizione in cui attualmente ci si trova ad operare, ritenendo confacente privilegiare, attualmente, una modalità formativa piuttosto che sommativa, si baserà sui seguenti indicatori:

GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA

INDICATORI	ELEMENTI DI OSSERVAZIONE	DESCRIPTORI	PUNTEGGI	DATA	DATA
PARTECIPAZIONE	Puntualità nelle consegne date	PUNTUALE (secondo la data di consegna richiesta)	10-9		
		ABBASTANZA PUNTUALE (una consegna disattesa secondo la data di consegna)	8-7		
		SALTUARIO (la metà degli invii richiesti), MA CON RECUPERO DI CONSEGNE PRECEDENTI	6		
		SELETTIVO/OCCASIONALE (meno della metà degli invii richiesti) /NESSUN INVIO	5-4		
ESECUZIONE DELLE CONSEGNE PROPOSTE	Presentazione del compito assegnato (proposto)	ORDINATA E PRECISA	10-9		
		NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA	8-7		
		SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA	6		
		NON ORDINATA E POCO PRECISA	5-4		
	Qualità del contenuto	APPREZZABILE/APPROFONDITO APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA'	10-9		
		COMPLETO/ADEGUATO APPORTO PERSONALE NEL COMPLESSO ADEGUATO ALL'ATTIVITA'	8-7		
		ABBASTANZA COMPLETO (rispetto alle consegne) / ESSENZIALE APPORTO PERSONALE NON SEMPRE ADEGUATO ALL'ATTIVITA'	6		
		INCOMPLETO/SUPERFICIALE (frammentario) APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO ALL'ATTIVITA'	5-4		

I coefficienti numerici corrispondenti ai livelli sopra riportati dovranno essere applicati solo nell'attribuzione di un voto unico finale, corredato da un breve giudizio motivato, da inserire come nota alla proposta di voto su Spaggiari. Il parametro C si baserà soprattutto sulle prove di verifica strutturate, che saranno valutate, come sopra specificato, con l'attribuzione di un punteggio, secondo i criteri di valutazione dipartimentali;



- Il voto del comportamento sarà attribuito sostanzialmente secondo i criteri attualmente in uso, con alcune modifiche, come da allegata griglia;
- La rilevazione delle competenze maturate durante le attività di didattica a distanza costituirà elemento significativo che concorrerà alla valutazione sommativa e/o finale insieme agli altri elementi di giudizio acquisiti nella didattica a distanza e riportati nelle annotazioni ed eventualmente consolidati nelle attività che si svolgeranno in presenza alla ripresa delle attività scolastiche ordinarie.
- I livelli individuati nella griglia rappresentano uno strumento di sintesi delle osservazioni e delle rilevazioni effettuate, delle indicazioni di miglioramento comunicate allo studente, delle annotazioni fatte sul Registro elettronico.
- Qualora si dovesse rientrare a scuola nel corrente a.s., le modalità di verifica e valutazione, nonché i relativi criteri, saranno quelli consueti, utilizzati prima della didattica a distanza;
- Concorreranno alla definizione della valutazione finale: il percorso globale dello studente nel corso dell'intero a.s., primo quadrimestre compreso, le verifiche scritte e orali a distanza fino ad oggi effettuate, o, qualora possibile, in presenza, che saranno effettuate nel corso del presente anno scolastico ed ogni altro elemento utile alla formulazione della suddetta valutazione finale.

L'orario delle lezioni

Le lezioni in DDI seguono l'orario scolastico delle lezioni, con la possibilità per gli studenti a distanza, di scollegarsi dieci minuti prima del termine dell'ora per non affaticare la vista o compromettere le capacità cognitive. Sarà cura del docente non proseguire con la lezione e fornire alla studentessa o studente in DDI tutte le informazioni e nozioni necessarie entro l'orario previsto.

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, verrà garantito l'orario scolastico senza deroghe al numero di ore del monte orario annuale, con una pausa di dieci minuti (oltre agli intervalli) ogni ora.

Art. 9. Cellulari a scuola – Norma, Divieti e Sanzioni

Visto



Il DPR n. 249 del 24/06/1998 “*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti*”;

Il DM n. 30 del 15/03/2007 “*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*”;

il DM n.104 del 30/11/2007 “*Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche*”;

Vieta

l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio.

Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. L’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Il divieto è così regolamentato:

- È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998.
- La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come di seguito riportato nel presente regolamento.
- Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, giammai sul banco né tra le mani.
- **Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola.** Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti.



- **Per tutti (studenti, docenti, dipendenti e collaboratori)** è consentito l'uso del cellulare e degli altri dispositivi sopra menzionati unicamente durante la ricreazione nel rispetto della tutela dei dati personali e del decoro personale ed altrui.
- Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.
- All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.
- Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

È comunque fatta salva la possibilità per i docenti di utilizzare dispositivi elettronici personali per tutte le operazioni inerenti la gestione del Registro di classe.

È inoltre consentito ai docenti la possibilità di organizzare la propria attività didattica mediante utilizzo dei diversi dispositivi elettronici, anche da parte degli studenti, qualora lo si ritenga funzionale all'attività stessa.

I docenti e tutto il personale scolastico hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici.

Il Consiglio d'Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.

Sanzioni disciplinari

Per coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari e/o dispositivi elettronici si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola:



- Gli studenti sorpresi ad utilizzare tali dispositivi saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro e invitati a riporre il dispositivo stesso.
- L'eventuale uso reiterato comporterà il ritiro del dispositivo fino al termine dell'attività didattica della giornata stessa e nota disciplinare sul registro.
- Gli studenti sorpresi ad effettuare foto o riprese video, non espressamente autorizzate, saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro ed eventuale denuncia alle autorità competenti.
- Gli studenti che diffondessero materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione senza espressa autorizzazione, saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro e denuncia alle autorità competenti.
- Nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeno di bullismo, con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.), il Consiglio d'Istituto potrà comminare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi

Tutte le sanzioni sopra citate comporteranno l'abbassamento del voto di condotta secondo i criteri stabiliti nella griglia di valutazione del comportamento.

Art. 10 - Misure disciplinari in violazione del Divieto di Fumo - Legge 8 novembre 2013, n. 128

Premesso che:

- 1) la normativa vigente ed il Regolamento di Istituto pongono un divieto assoluto di fumare in tutti i locali dell'Istituto e sue pertinenze, ivi compresi, tra gli altri: cortili, parcheggi, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, scale di emergenza interne ed esterne, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, sale d'attesa, sale docenti, bagni;
- 2) il divieto comprende anche le "sigarette elettroniche" e vaporizzatori assimilati, anche se privi di nicotina;



- 3) nel sottoscrivere l'iscrizione degli allievi all'Istituto Pascal, le famiglie hanno contestualmente sottoscritto ed accettato il suddetto Regolamento di Istituto;
- 4) l'Istituto Pascal ha provveduto, sia con l'apposizione di segnalazioni in merito, sia con ripetuti avvisi da parte del corpo Docenti, ad informare gli allievi dell'esistenza di tale divieto assoluto.

Considerando inoltre che:

- a) l'Istituto Pascal intende rispettare la normativa vigente;
- b) l'Istituto Pascal nel suo Piano di Offerta Formativa propone alle Famiglie un percorso rivolto non al semplice apprendimento ed accumulo di nozioni, ma anche alla formazione di un/una cittadino/a consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri;
- c) la violazione al tempo stesso di norme giuridiche e di regole interne a tutela della salute individuale e collettiva costituisce grave violazione delle norme e dei principi a cui l'Istituto Pascal convintamente aderisce.

Tutto ciò premesso, si stabilisce che:

l'allievo/a sorpreso/a a consumare prodotti da fumo nei locali dell'Istituto e sue pertinenze (v. punto 1) sarà sanzionato/a con l'attribuzione di un voto di condotta pari a 5 (cinque), che comporta automaticamente la non ammissione all'anno di corso successivo (quali che siano i voti ed i giudizi relativi al rendimento in tutte le materie curriculari), o, per il quinto anno, la non ammissione all'Esame di Stato.

Art. 11 - Misure organizzative riguardanti la vigilanza degli alunni

Il quadro normativo e i profili di responsabilità suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:



1. All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni (8.00).
2. I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.
3. Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. I turni di vigilanza agli intervalli costituiscono obbligo di servizio. Il docente di turno è chi presiede l'aula nell'ora che precede l'intervallo.
4. Durante le ore di lezione è consentito fare uscire dalla classe, per comprovati motivi, 1 alunno alla volta. In casi eccezionali è consentito più di un alunno per volta, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
5. Se un docente deve, per pochi minuti, allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico, o un collega, affinché vigili sulla classe.
6. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza e/o in segreteria.
7. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I docenti sono dunque invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione.
8. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno di:
 - chiedere agli alunni di lasciare i banchi e le aule in ordine e pulite;
 - verificare che le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;



- verificare che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
- 9. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.
- 10. Si ricorda di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza che saranno fornite per iscritto e pubblicate all'albo della scuola e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori.
- 11. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i docenti.
- 12. Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
- 13. Durante il cambio orario gli studenti devono rimanere in classe o nelle immediate vicinanze.
- 14. Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell'edificio.
- 15. È in genere da evitare l'allontanamento momentaneo dall'aula di uno o più alunni, perché non fa venir meno, né riduce la responsabilità, rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza al termine dell'ora di lezione.
- 16. I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
- 17. Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip. /Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007



emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Si veda la Circolare n. 2 A.S. 2022-2023.

18. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione. Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno al ritiro con annotazione sul registro di classe e a comunicare quanto è avvenuto alle famiglie. In casi di reiterato uso si provvederà ad una segnalazione alla vicepresidenza per eventuali altri provvedimenti. I cellulari ritirati agli studenti verranno consegnati dai docenti in Vicepresidenza. I cellulari ritirati agli studenti minorenni verranno riconsegnati dalla vicepresidenza solo ai genitori degli stessi.

19. I collaboratori scolastici collaboreranno alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni.

20. I collaboratori scolastici dovranno:

- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni (ciascuno per la propria competenza), in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.

24. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DS o al suo collaboratore.

25. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

26. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:

- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente, nell'ordine, al vicepresidente, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.

Art. 12 - Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a.s. 2022/2023.

Si riportano di seguito le indicazioni contenute nell'O. Ministeriale n. 0001998 del 19-08-22. È obbligo dell'Istituzione Scolastica rispettare e far rispettare le indicazioni contenute nell'Ordinanza.

Punto n. 1 dell'O.M.

Indicazioni strategiche per I e II ciclo di istruzione, leFP e CPIA

“Le Indicazioni sono rivolte alle istituzioni scolastiche del I e del II ciclo di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP), i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative.

In estrema sintesi e senza pretesa di completezza, misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono:

- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
- Igiene delle mani ed “*etichetta respiratoria*” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “*Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021*” ;
- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
- Ricambi d’aria frequenti.

Gestione dei casi positivi:

- Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, saranno avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.
- Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento.

Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:



- Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
- Aumento frequenza sanificazione periodica;
- Gestione di attività extracurricolari e laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.;
- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);
- Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
- Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
- Consumo delle merende al banco.

Punto n. 2 dell'O.M.

Aerazione e qualità dell'aria negli ambienti scolastici

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 sono state emanate *“Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”*.

Le Linee guida, allegate al predetto Decreto, enunciano la *“complessità dei problemi”* correlati agli impatti sulla salute di inquinanti dell'aria e agenti microbiologici aero-dispersi, considerato che per una buona qualità dell'aria negli ambienti scolastici rilevano una pluralità di elementi: le fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne; le modalità di gestione delle attività; il numero di occupanti; la natura e configurazione degli spazi; le misure di prevenzione in atto; ecc.

Allo scopo di migliorare la qualità dell'aria negli ambienti scolastici, le *Linee guida* indicano anzitutto la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre. Sono poi da considerare - e se possibile evitare - fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre). Il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola. L'assenza di arredi e materiali inquinanti. L'igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc.



In buona sostanza, le *Linee guida* raccomandano che *“l'utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione sia preso in considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo esemplificativo siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostrato che la qualità dell'aria non sia adeguata”*.

Il documento indica poi la necessità di considerare possibili controindicazioni nell'uso di dispositivi aggiuntivi, quali rumori, rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni e consumi energetici. Si sottolinea infatti che *“l'utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria e sulle superfici negli ambienti indoor per il contrasto alla pandemia deve essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio e non può prescindere da o escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell'aria indoor e outdoor”*.

Punto n. 3.2 dell'O.M.

Il quadro normativo in relazione all'avvio dell'a.s. 2022/2023

L'evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico.

In particolare, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente prorogato ed è, pertanto, cessato in tale data.

In considerazione del superamento dello stato di emergenza, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, ha introdotto una serie di norme di contrasto al Covid-19 che pare opportuno richiamare con riferimento alla loro validità temporale.

Punto n. 3.3 dell'O.M.

Il quadro normativo attuale concernente le misure di sicurezza

L'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha raccomandato alle istituzioni scolastiche ed educative del



sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, nonché agli istituti tecnici superiori, *fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, "il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano"*.

La medesima disposizione ha prescritto, inoltre, *fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, "l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva"*, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. Ancora, *fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022*, il citato art. 3, comma 5, ha consentito l'accesso e la permanenza nell'edificio scolastico solo in mancanza di sintomatologia respiratoria e con temperatura corporea inferiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all'infezione da Covid- 19.

Punto n. 3.4 dell'O.M.

Il quadro normativo attuale concernente la gestione dei casi di positività

Il citato decreto-legge n. 24/2022, in modifica dell'articolo 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è intervenuto in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2, prevedendo che a decorrere dal 1° aprile 2022 e *fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022*, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti:

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
- in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;



- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

Punto n. 3.5 dell'O.M.

Il quadro normativo attuale concernente l'obbligo vaccinale del personale scolastico

L'art. 4-ter.1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dall'art. 8, del decreto-legge n. 24/2022, aveva confermato *fino al 15 giugno 2022* l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.

Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l'art. 4-ter.2 del decreto legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24, del 24 marzo 2022, dettava, *fino al medesimo termine del 15 giugno 2022*, una disciplina particolareggiata per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo, prevedendo la vaccinazione quale "*requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati*" e imponendo "*al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica*".

Punto n. 3.6 dell'O.M.

La programmazione delle attività per l'anno scolastico 2022/2023

Dalla ricostruzione fin qui effettuata si evince che le richiamate disposizioni emergenziali, alla data in cui si scrive in vigore in ambito scolastico, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/23.

Conseguentemente, al momento in cui si scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte di questo Ministero destinata all'introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e, pertanto, il citato *Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione* non verrà rinnovato per l'anno scolastico 2022/2023.



**ISTITUTO
PASCAL
CHIERI**

Premminente rilievo, pertanto, vengono ad assumere le *Indicazioni strategiche* dell'Istituto superiore di sanità, sopra richiamate, che consentono di *“prepararsi ed essere pronti”* per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Si evidenzia, infine, che l'art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, *fino al 31 dicembre 2022*, il Ministro della Salute, *di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali*. Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, questo Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario.”